



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/07/2009

=====

ADDI' 27/07/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCIKI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salone	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TEBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberio	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COPPOTELLI - NIERI

DELIBERAZIONE N. 590

Oggetto:

Indirizzi per l'attuazione del "Protocollo d'Intesa" sottoscritto il 23/04/2008 tra la Regione Lazio e Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. S.p.A. concernente "Riqualificazione delle stazioni ferroviarie di R.F.I. S.p.A. ubicate nella Regione Lazio".



530 27 LUG. 2009 *Dr*

W
1000
P. 1000

OGGETTO: Indirizzi per l'attuazione del "Protocollo d'Intesa" sottoscritto il 23/04/2008 tra la Regione Lazio e Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. S.p.A. concernente "Riqualificazione delle stazioni ferroviarie di R.F.I. S.p.A. ubicate nella Regione Lazio".

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alla Mobilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n° 422

VISTO il Decreto Legislativo 20 settembre 1999 n° 400

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n° 188

VISTA la L.R n. 30 del 16 Luglio 1998

VISTA la L.R n. 16 del 16 Giugno 2003

PREMESSO

- che la Legge Costituzionale 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha conferito alle Regioni la competenza esclusiva in materia di Trasporto Pubblico Locale;
- che la Regione Lazio esercita le funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari d'interesse locale e regionale ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 422/97 e s.m.e i.;
- che la Regione Lazio sta provvedendo alla redazione del Piano Regionale della Mobilità tra le cui linee guida lo sviluppo ed il potenziamento del trasporto ferroviario regionale rappresenta una delle scelte strategiche fondamentali;
- che l'obiettivo programmatico che la Regione Lazio intende perseguire nell'ambito del trasporto ferroviario regionale può così riassumersi:



Dr

DIR

- conservazione ed incremento della quota degli spostamenti passeggeri sulla rete ferroviaria regionale;
 - riequilibrio modale di passeggeri e merci sulle brevi e medie distanze per ridurre la congestione ed assicurare uno sviluppo sostenibile dei territori regionali;
 - miglioramento dell'accessibilità all'infrastruttura ferroviaria attraverso il potenziamento dei nodi di scambio;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 74 del 14 Febbraio 2006 è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio, le Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, il Comune di Roma e R.F.I. S.p.A. concernente "l'attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana da realizzare entro il 2015";
- che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., concessionaria dello Stato degli immobili, delle aree e delle pertinenze ferroviarie e la Regione Lazio, titolare delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari d'interesse locale e regionale ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 422/97 e s.m.e i., nell'ambito delle azioni finalizzate al miglioramento dell'offerta ferroviaria, ritengono necessario intraprendere interventi destinati a potenziare e riqualificare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dei confini regionali;
- che la Regione Lazio, al fine di migliorare: la qualità dei servizi di trasporto, dell'accessibilità all'infrastruttura ferroviaria, il decoro delle strutture e degli impianti e garantire la loro costante manutenzione, ha espresso interesse a gestire e ad utilizzare gli immobili e le relative aree di proprietà di R.F.I. S.p.A., ubicate in dette stazioni e da questa ritenute non di utilizzo strumentale alla circolazione ferroviaria, in proprio o tramite Enti Locali, Associazioni ecc. per svolgervi attività sociali, istituzionali ed economico-produttive non interferenti con il servizio ferroviario in genere e con il servizio alla clientela ferroviaria in particolare;
- **TENUTO CONTO** che la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. sottoscrivono annualmente un Contratto di Servizio finalizzato all'erogazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo;
- **CONSIDERATO** che la Regione, nell'ambito delle azioni finalizzate al miglioramento dell'offerta ferroviaria, ritiene prioritari tutti gli interventi destinati a potenziare e riqualificare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dei confini regionali atteso che questa modalità di trasporto svolge un ruolo predominante nell'assicurare gli spostamenti di studio e lavoro;

*Pr*



- **CONSIDERATO** che, per il raggiungimento delle finalità in narrativa la Regione Lazio e R.F.I. S.p.A. in data 23.04.2008 hanno sottoscritto un "Protocollo d'Intesa" per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie di R.F.I. S.p.A. situate nella Regione Lazio, adottato con Delibera di Giunta Regionale n° 346 del 08/05/2008;
- **CONSIDERATO** che la Regione Lazio, Direzione Regionale Trasporti, Area 02, con Determinazione Dirigenziale n°2449 del 16/07/2008 ha istituito il "Tavolo Tecnico", ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dalla Regione Lazio il 23.04.2008, finalizzato alla riqualificazione delle stazioni ferroviarie di R.F.I. S.p.A. situate nella Regione Lazio e comprese nella rete ferroviaria del trasporto regionale;
- **CONSIDERATO** che la Regione Lazio, Direzione Regionale Trasporti, Area 02, con Determinazione Dirigenziale n°3040 del 16/09/2008 ha integrato i rappresentanti componenti il "Tavolo Tecnico" designati rispettivamente dalla Regione Lazio e da R.F.I. S.p.A. con altri componenti designati dalla Regione Lazio – Dipartimento Sociale e dalla Prefettura di Roma;
- **CONSIDERATO** che la Regione Lazio, Direzione Regionale Trasporti, Area 02, con Determinazione Dirigenziale n° B2525 del 28/07/2008 ha istituito il "Gruppo di Lavoro Tecnico", ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dalla Regione Lazio il 23/04/2008, finalizzato alla individuazione delle stazioni ferroviarie di R.F.I. S.p.A. situate nella Regione Lazio e comprese nella rete ferroviaria del trasporto regionale, oggetto della riqualificazione;
- **CONSIDERATO** che, il "Gruppo di Lavoro Tecnico", con l'assistenza dei tecnici di R.F.I. S.p.A. e F.S. S.p.A., ha provveduto ad effettuare sopralluoghi nelle stazioni ferroviarie del Lazio, a cui si è aggiunto il lavoro svolto e messo a disposizione dalla Provincia di Roma, per un totale di n° 75 stazioni monitorate, come da elenco allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (**Allegato 1**);
- **TENUTO CONTO** che, le attività svolte dal "Gruppo di lavoro tecnico" della Regione Lazio, a cui si è aggiunto il lavoro svolto e messo a disposizione dalla Provincia di Roma, relativamente alle n. 75 stazioni ferroviarie monitorate, è riportato nelle "Schede di Sintesi" (**Allegato 2**) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che evidenziano le criticità, le disponibilità e le proposte di intervento necessarie per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie situate nella Regione Lazio e comprese nella rete ferroviaria del trasporto regionale;



590 27 LUG. 2009 M

TRASPORTI
REGIONALE

- **TENUTO CONTO** che, è emersa l'esigenza da parte del Dipartimento Istituzionale – Direzione Regionale per la Protezione Civile, di utilizzare alcuni locali, da adibire a postazione logistica per le esigenze e attività di protezione civile, individuati nelle stazioni di: Pianabella di Montelibretti, Palombara-Marcellina, S. M. delle Mole, Pavona, Anzio;
- **TENUTO CONTO**, altresì, che nel corso di appropriate riunioni tra la Direzione Regionale Trasporti, F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. sono state predisposte quattro tipologie di "schemi di contratto di comodato e locazione" per l'utilizzo di immobili, aree e locali come di seguito riportati e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Schema di contratto di comodato per l'utilizzo degli immobili di stazione e delle aree (**Allegato 3**);
 - Schema di contratto di comodato per l'utilizzo di locali di stazione (**Allegato 4**);
 - Schema di contratto di locazione per l'utilizzo degli immobili di stazione e delle aree (**Allegato 5**);
 - Schema di contratto di locazione per l'utilizzo di locali di stazione (**Allegato 6**);e che detti schemi di contratto regoleranno i reciproci impegni tra la Regione Lazio, F.S. S.p.A. e R.F.I. S.p.A. in relazione all'utilizzo degli immobili, dei locali e delle aree non più funzionali all'esercizio ferroviario;
- **CONSIDERATO** che, in data 15/12/2006 è stato sottoscritto tra Regione Lazio e l' Agenzia Regionale per la Mobilità (AREMOL) un atto negoziale avente per oggetto " Convenzione per il trasferimento di attività e relative risorse finanziarie finalizzato all'assistenza tecnica alla Direzione Regionale Trasporti" e che gli art. 4 e 5 della predetta Convenzione vengano specificate dettagliatamente le "modalità di attivazione dell'assistenza tecnica" e le "modalità di remunerazione delle attività";
- **RITENUTO** che, al fine del raggiungimento degli obiettivi citati in premessa si ritiene opportuno avvalersi dell'assistenza tecnica dell' Agenzia Regionale per la Mobilità (AREMOL) affidando alla stessa l'assistenza per lo sviluppo delle attività da svolgere e la definizione delle procedure finalizzate alla riqualificazione delle stazioni ferroviarie di R.F.I. S.p.A. situate nel territorio regionale attraverso la predisposizione di una "Scheda operativa", ai sensi della richiamata Convenzione del 15/12/2006;
- **CONSIDERATO** che, le attività del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Lazio e R.F.I. S.p.A. per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie di R.F.I. S.p.A. ubicate nella Regione saranno finanziate con le risorse di cui alla D.G.R n° 295 del 30/04/2009 "Politica di sviluppo unitaria regionale 2007/2013



M

590 27 LUG. 2009 M

M
(V)

– POR – FESR Lazio 2007/2013 – obiettivo competitività regionale e occupazione – attuazione della Attività III.1 “miglioramento della qualità e dell’efficienza del TPL, potenziamento della rete infrastrutturale e dei nodi di scambio” per un importo di € 55.000.000,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all’unanimità, per le motivazioni espresse in premessa che qui devono intendersi come formalmente riproposte,

DELIBERA

1. di prendere atto della attività svolta dal “Tavolo Tecnico” coadiuvato dal “Gruppo di Lavoro Tecnico” che è riportato nelle “Schede di Sintesi” (**Allegato 2**) allegate, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che evidenziano le criticità, le disponibilità e le proposte di intervento necessarie per la riqualificazione di n° 75 stazioni ferroviarie situate nella Regione Lazio e comprese nella rete ferroviaria del trasporto regionale, come da elenco allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (**Allegato 1**); ;
2. di approvare gli schemi di “convenzione per il comodato di immobili, aree e locali” (**Allegati 3 e 4**) e gli schemi di “convenzione per la locazione di immobili, aree e locali” (**Allegati 5 e 6**), definiti tra la Regione Lazio, F.S. S.p.A. e R.F.I. S.p.A. S.p.A., che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di avvalersi, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al richiamato “Protocollo d’Intesa” dell’assistenza tecnica dell’ Agenzia Regionale per la Mobilità (AREMOL) affidando alla stessa lo sviluppo delle attività da svolgere e la definizione delle procedure finalizzate alla riqualificazione delle stazioni ferroviarie di R.F.I. S.p.A. situate nel territorio regionale attraverso la predisposizione di una “Scheda operativa”, ai sensi della richiamata Convenzione del 15/12/2006;
4. di finanziare le attività per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie di R.F.I. S.p.A., ubicate nella Regione Lazio, con le risorse di cui alla D.G. n° 295 del 30/04/2009 “Politica di sviluppo unitaria regionale 2007/2013 – POR – FESR Lazio 2007/2013 – obiettivo competitività regionale e occupazione – attuazione della Attività III.1 “miglioramento della qualità e dell’efficienza del TPL,





**Riqualficazione delle stazioni ferroviarie di
R.F.I. S.p.A. ubicate nella Regione Lazio**

**ALLEGATO 1
Elenco delle stazioni monitorate**

FR1

- 1 Civita Castellana,
- 2 Stimigliano,
- 3 Fara Sabina,
- 4 Piana Bella di Montelibretti,
- 5 Monterotondo

FR2:

- 6 Roviano
- 7 Mandela-Sambuci
- 8 Vicovaro
- 9 Bagni di Tivoli
- 10 Guidonia
- 11 Palombara-Marcellina,
- 12 Castel Madama,
- 13 Tivoli

FR3:

- 14 Vigna di Valle
- 15 Anguillara
- 16 Viterbo P.F.
- 17 Oriolo,
- 18 Manziana
- 19 Vetralla
- 20 Cesano
- 21 Bracciano

FR4: (Albano-Roma)

- 22 Villetta
- 23 Pantanella
- 24 Sassone
- 25 Acqua Acetosa
- 26 Albano
- 27 Castel Gandolfo
- 28 Marino

FR4: (Velletri-Roma)

- 29 Velletri
- 30 S. Eurosia
- 31 S. Gennaro
- 32 Lariano
- 33 Cecchina
- 34 Cancelliera
- 35 Casabianca
- 36 S.Maria delle Mole
- 37 Pavona

FR4: (Frascati -Roma)

- 38 Frascati

FR5:

- 39 Marina di Cerveteri
- 40 Maccarese-Fregene
- 41 Tarquinia
- 42 Torre in Pietra-Palidoro
- 43 Ladispoli
- 44 Palo Laziale
- 45 S. Severa
- 46 Civitavecchia
- 47 Santa Marinella

FR6:

- 48 Colferro
- 49 Valmontone
- 50 Labico
- 51 Colonna Galleria
- 52 Tor Vergata
- 53 Zagarolo
- 54 Colle Maitia
- 55 Roccasecca
- 56 Ciampino

FRZ:

- 57 Itri,
- 58 Cisterna
- 59 Campoleone,
- 60 Pomezia S. Palomba
- 61 Torricola
- 62 Latina

FR8:

- 63 Marechiaro
- 64 Anzio
- 65 Anzio Colonia
- 66 Campo di Carne
- 67 Lido di Lavinio
- 68 Padiglione
- 69 Villa Claudia
- 70 Nettuno
- 71 Aprilia

ROCCASECCA-AVEZZANO:

- 73 Isola Liri
- 73 Sora

RIETI - ROMA

- 74 Antrodoto
- 75 Antrodoto Borgovelino



ALLEG. alla DEC. N. 590
DEL 27 LUG. 2009




ALLEG. alla DELIB. N. 530 R
DEL 27 LUG. 2009



Riqualificazione delle stazioni ferroviarie di R.F.I. S.p.A. ubicate nella Regione Lazio

ALLEGATO 2 - Schede di sintesi




n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'	
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	
1	FR1	VT	Civita Castellana	<p>Infrastrutture di sicurezza assenti. Assenza di panchine e pensiline sul capolinea Cotral</p>	<p>Dispositivi di sorveglianza assenti</p>	<p>Dispositivi di sorveglianza assenti</p>		<p>Dispositivi di sorveglianza assenti. Scarsa presenza di strumenti per la raccolta di rifiuti. Video terminali assenti</p>	<p>Fabbricato stazione di circa 20 X 15m di volume. Formato da 2 piani con il secondo composto da 4 appartamenti. Di essi 2 sono occupati da R.F.I., 1 è utilizzato dal personale e 1 è libero e disponibile. Adiacenti e al piazzale vi è un fabbricato (ex bar) di un piano attualmente utilizzato come deposito dal bar interno alla stazione. Tale fabbricato ha volume di circa 8 x 8 m.</p>		
2	FR1	RI	Fara Sabina	<p>Segnaletica insufficiente. Assenza dispositivi di sicurezza.</p>	<p>Parcheggio lato nord piazzale stazione non in buone condizioni di sistemazione. Dispositivi sorveglianza assenti</p>	<p>Dispositivi di sorveglianza assenti</p>		<p>Dispositivi di sorveglianza assenti. Assenza di pensiline</p>	<p>Due locali presso il fabbricato viaggiatori e un fabbricato sito sul lato nord del piazzale (ex magazzino merci)</p>		

PROPOSTE D'INTERVENTO

SICUREZZA

LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR1	VT	Civita Castellana			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		
FR1	RI	Fara Sabina	Utilizzo immobili disponibili	Miglioramento segnaletica d'ingresso alla stazione. Sistemazione parcheggio lato nord. Realizzazione pensiline interno stazione	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento piazzali esterni	



[Handwritten signature]


n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'		
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRICHE	AREE		
3	FR1	RM	Monterotondo	Capolinea mezzi pubblici inadeguato	Assenza di stalli per motocicli. Stalli per bici insufficienti		Sottopasso privo di sistema di video sorveglianza					
4	FR1	RM	Pianabella di Montelibretti	Dispositivi di sorveglianza assenti. Illuminazione area parcheggi scarsa	Dispositivi di sorveglianza assenti	Servizi per i passeggeri assenti		Assenza dispositivi di sorveglianza. Barriere architettoniche nel passaggio tra I e II binario				
5	FR1	RI	Stimigliano	Segnaletica insufficiente. Assenza dispositivi di sicurezza. Capolinea Cotral sprovvisto di panchine e pensiline	Dispositivi di sorveglianza assenti	Non in buone condizioni di decoro. Assenza di biglietterie automatiche. Assenza dispositivi di sorveglianza.		Assenza dispositivi di sorveglianza. Videotermini di informazione assenti				
6	FR2	RM	Bagni di Tivoli	Area parcheggio insufficiente. Stalli per bici e moto mancanti. Fermate mezzi tpi troppi distanti. Illuminazione da potenziare	Area sosta non organizzata adeguatamente							

PROPOSTE D'INTERVENTO

SICUREZZA

LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR1	RM	Monterotondo		Riqualificazione capolinea mezzi t.p.l. Realizzazione stalli per bici e motocicli	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento piazzale esterno lato via Salaria	
FR1	RM	Pianabella di Montelibretti		Implementazione servizi per i passeggeri. Eliminazione barriere architettoniche	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento area parcheggi	
FR1	RI	Stimigliano	Riqualificazione fabbricato viaggiatori.	Realizzazione panchine e pensiline sul capolinea Cotral. Miglioramento segnaletica di accesso	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento piazzale esterno	
FR2	RM	Bagni di Tivoli			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale esterno	

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'	
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	
7	FR2	RM	Castel Madama	Segnaletica di individuazione insufficiente. Stazione non adeguatamente servita dai mezzi Tpl. Illuminazione non adeguata	Sistemi di sorveglianza assenti.		Fabbricato servizi igienici inutilizzabile	Stazione non presidiata			
8	FR2	RM	Guidonia		Sistemi di sorveglianza assenti.			Sistemi di sorveglianza assenti.			Area carico/scarico merci
9	FR2	RM	Mandela								
10	FR2	RM	Palombara-Marcellina	Segnaletica scarsa. Fermata mezzi extraurbani non strutturata	Dotazioni di sicurezza e sorveglianza assenti		Assenza di servizi igienici. Assenza di qualsiasi attività commerciale			Un locale al piano seminterrato e due vani al piano terra.	



PROPOSTE D'INTERVENTO

SICUREZZA


LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	
FR2	RM	Castel Madama	Risistemazione del fabbricato-servizi igienici	Miglioramento della segnaletica per l'individuazione della Stazione.	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale esterno	ALTRI INTERVENTI
FR2	RM	Guidonia	Utilizzo locale disponibile nel fabbricato viaggiatori		Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24			
FR2	RM	Mandela			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		
FR2	RM	Palombara-Marcellina	Utilizzo dei locali disponibili. Possibile implementazione e di attività commerciali. Ripristino dei servizi igienici	Miglioramento della segnaletica di accesso e strutturazione della fermata dei mezzi extraurbani	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale esterno	

PROPOSTE D'INTERVENTO

SICUREZZA

LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR2	RM	Roviano			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale esterno	
FR2	RM	Tivoli		Riorganizzazione dello spazio di sosta antistante la stazione stessa per consentire l'avvicinamento della fermata Cotral	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		
FR2	RM	Vicovaro		Realizzazione di un'area sosta all'interno del piazzale esterno, possibile riposizionamento e/o strutturazione della fermata Cotral	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Realizzazione impianto di illuminazione	Miglioramento dell'accessibilità verso la Stazione
FR 3	RM	Anguillara			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento nell'area esterna	

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'	
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	
15	FR 3	RM	Bracciano	<p>Parcheggi mal collegati con la stazione, distanti oltre 400 m.; fermate TPL e COTRAL a 500mA</p>						<p>Presenza di un casotto di circa 2,5x2,5x2 nella zona sud area binari. Presenza di un fabbricato nella zona dello scalo merci che risulta non rientrante nell'asset RFI</p>	
16	FR 3	RM	Cesano			Servizi igienici assenti				<p>Fabbricato stazione di circa 20 x 10. Formato da 2 piani. Il secondo è composto da 3 appartamenti attualmente utilizzati da personale RFI. Nel primo vi è un locale di circa 10 x 8, ex bar, attualmente inutilizzato.</p>	
17	FR 3	RM	Manziana	<p>Fermate T.P.L. e COTRAL a 800 M; Attività commerciali a circa 500 m.</p>						<p>Il fabbricato dello stazione, di dimensione 10 m x 10 m consta di due piani; il 2° piano, suddiviso in due appartamenti di 50 mq l'uno, è totalmente libero ed inutilizzato.</p>	





PROPOSTE D'INTERVENTO									
LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA				ALTRI INTERVENTI
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE		
FR 3	RM	Bracciano			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento nell'area parcheggio esterna, ubicata lato Viterbo	Opportunità di realizzare un sottopasso ferroviario che colleghi il parcheggio principale alla stazione	
FR 3	RM	Cesano			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale esterno e sul sottopasso, remotizzate presso una Control Room presenziata h24			
FR 3	RM	Manziana			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		Opportunità di realizzare un accesso posteriore alla stazione utilizzando la viabilità locale e creando un sottopasso ferroviario pedonale	

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'					IPOTESI DI DISPONIBILITA'		
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE		
18	FR 3	VT	Oriolo			Scarse condizioni di decoro estetico causato da scritte e graffiti				Il fabbricato dello stazione, di dimensione 14 m x 10 m consta di due piani; il 2° piano è suddiviso in due appartamenti di 70 mq ciascuno uno dei quali è totalmente libero ed inutilizzato.	
19	FR 3	VT	Vetralla	Fermata Cotral distante 40 m.; carenza segnaletica stradale di indicazione	Scarsa illuminazione; disponibilità di posti auto limitata (10-15)			Assenza di pensiline sul binario 2, unico adibito al servizio	Fabbricato adibito a magazzino presente al lato nord dell'edificio principale, a circa 80 m, ed inserito all'interno del perimetro della stazione, di dimensioni 8x8x6 m circa, ad un piano, concesso in comodato d'uso al Comune di Vetralla con contratto di durata novennale del 2002; attualmente inutilizzato. Primo piano, tuttavia attualmente abitato sine titolo.		



PROPOSTE D'INTERVENTO

SICUREZZA

LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			ALTRI INTERVENTI
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	
FR 3	VT	Oriolo			Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		Pulizia facciate del fabbricato viaggiatori	
FR 3	VT	Vetralla			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento nell'area esterna	

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'			
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE				
20	FR 3	VT	Vigna di Valle										
21	FR 3	VT	Viterbo Porta Fiorentina		Mancanza di parcheggio auto dedicato ai passeggeri							Un fabbricato sito 300 m a nord del fabbricato viaggiatori, di dimensione 20 m x 10 m consta di due piani; il 2° piano, suddiviso in sette locali è totalmente libero ed inutilizzato.	
22	FR4	RM	Casabianca										
23	FR4	RM	S. Maria delle Mole	Assenza di possibilità di parcheggio									

ARRETRATI

14
130
P.L.V.M.

PROPOSTE D'INTERVENTO

SICUREZZA

LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR 3	VT	Vigna di Valle			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		
FR 3	VT	Viterbo Porta Fiorentina			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		
FR4	RM	Casabianca			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS nel piazzale di parcheggio remotizzate presso una Control Room presenziata h24		
FR4	RM	S. Maria delle Mole			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sulla piattaforma, remotizzata presso una Control Room presenziata h24		

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'		
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE			
24	FR4	RM	Albano								piano terra del fabbricato viaggiatori; ex magazzino/dormitorio, posto in area adiacente al binario di stazione.	
25	FR4	RM	Pavona								sala di attesa al piano terra del fabbricato viaggiatori	
26	FR4	RM	Cancelliera									
27	FR4	RM	Cecchina									



PROPOSTE D'INTERVENTO

SICUREZZA


LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR4	RM	Albano			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	
FR4	RM	Pavona			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	
FR4	RM	Cancelliera			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	
FR4	RM	Cecchina			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'		
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE		
28	FR4	RM	Lanuvio	Assenza di palina, pensilina ed indicazioni della fermata Cotral								
29	FR4	RM	San Gennaro									
30	FR4	RM	S. Eurosia									
31	FR4	RM	Velletri									

PROPOSTE D'INTERVENTO

SICUREZZA

LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR4	RM	Lanuvio			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	
FR4	RM	San Gennaro			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	
FR4	RM	S. Eurosia			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	
FR4	RM	Velletri			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	



n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'		
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE		
32	FR4	RM	Acqua Acetosa									
33	FR4	RM	Sassone	accessibilità alla stazione molto pericolosa. Fermata TPL disorganizzata	Non esistono spazi per la sosta							
34	FR4	RM	Pantanella									
35	FR4	RM	Marino								ex magazzino lungo il binario, dimensioni approssimative 5x10	

11/11/11

PROPOSTE D'INTERVENTO								
LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR4	RM	Acqua Acetosa			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS in stazione, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	
FR4	RM	Sassone	sono in corso i lavori, da parte di Ferrovie, per la realizzazione di una nuova stazione che dovrebbe sostituire l'attuale fermata di Sassone		Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24			in corso lavori per realizzare un parcheggio, l'attestamento dei mezzi pubblici e un sottopasso ferroviario che dovrebbe sostituire il passaggio a livello esistente.
FR4	RM	Pantanella			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS in stazione, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	
FR4	RM	Marino			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'	
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE		
36	FR4	RM	Castel Gandolfo	Assenza di palina, pensilina ed indicazioni della fermata Cotral						parte del piano terra del fabbricato viaggiatori	
37	FR4	RM	Villetta								
38	FR4	RM	Frascati								
39	FR 5	RM	Palo Laziale (DISMESSA)								

		PROPOSTE D'INTERVENTO						
LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR4	RM	Castel Gandolfo			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		
FR4	RM	Villetta			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	
FR4	RM	Frascati			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	
FR5	RM	Palo Laziale (DISMESSA)			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale esterno adibito a parcheggio	

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'		
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE		
40	FR 5	RM	Santa Marinella		Parcheggi insufficienti							
41	FR 5	RM	Torre in Pietra	Posti auto insufficienti			Sottopasso poco illuminato e in stato di degrado estetico	Accessibilità difficoltosa per la presenza di barriere architettoniche		Da verificare ufficio movimento (ex biglietteria) circa mq. 15, locali spogliatoio circa mq. 25, Bar adiacente fabbricato viaggiatori in corso di spostamento		
42	FR 5	RM	Ladispoli		Stalli per moto e bici non sufficienti		Sottopasso poco illuminato e in stato di degrado estetico					
43	FR 5	RM	Santa Severa							parte del piccolo box in cui sono posizionati i servizi igienici, già adibito a spogliatoio per il personale, delle misure approssimative di m		3x3

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'		
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE		
44	FR5	RM	Marina di Cerveteri	Parcheggi sofferenti di saturazione. Stalli per bici e moto insufficienti	Non in ottimali condizioni di sistemazione.							
45	FR5	RM	Civitavecchia						due magazzini/deposito			
46	FR5	RM	Maccarese	Illuminazione insufficiente. Assenza di pensiline e panchine sul capolinea dei mezzi tpl	Illuminazione insufficiente.		Sottopasso privo di videosorveglianza					
47	FR5	VT	Tarquinia	Parcheggio esterno privo di infrastrutture di sicurezza e sorveglianza e non in ottimali condizioni di sistemazione. Presenza di un'area di degrado adiacente il piazzale	Dispositivi di sorveglianza assenti	Dispositivi video di informazione non funzionanti.		Dispositivi video di informazione non funzionanti. Assenza di presidio	locali ex biglietteria			

PROPOSTE D'INTERVENTO								
LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR5	RM	Marina di Cerveteri		Ampliamento stalli per moto e bici nei parcheggi. Sistemazione piazzale stazione	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento nel sottopasso	
FR5	RM	Civitavecchia			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		
FR5	RM	Maccarese		Realizzazione pensiline e panchine sul capolinea dei mezzi tpl	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento nei piazzali esterni	
FR5	VT	Tarquini	Sistemazione dispositivi video di informazione nel fabbricato viaggiatori	Sistemazione del parcheggio esterno. Bonifica area di degrado	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento nel piazzale esterno	

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'	
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	
48	FR6	RM	Colle Mattia	Accesso difficoltoso per il parcheggio che avviene liberamente lungo la stretta via di accesso alla stazione	Piazzale piccolo e non sufficientemente illuminato					ex magazzino/deposito	
49	FR6	RM	Zagarolo		Assenza di palina, pensilina ed indicazioni della fermata Cotral					piccolo box in lamiera adiacente F.V.	
50	FR6	FR	Roccasecca								
51	FR6	RM	Ciampino								

PROPOSTE D'INTERVENTO

SICUREZZA

LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRICHE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR6	RM	Colle Mattia			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS nel piazzale di parcheggio remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione e sistemazione del piazzale di parcheggio	Indicazioni stradali della via di accesso alla stazione
FR6	RM	Zagarolo			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS nelle aree di parcheggio remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione e sistemazione del piazzale di parcheggio	Indicazioni stradali della via di accesso alla stazione
FR6	FR	Roccasecca			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS nelle aree di parcheggio e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		
FR6	RM	Ciampino			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS nelle aree di parcheggio, sulle piattaforme e nel sottopassaggio, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione di Piazzale L. Rizzo e di Piazzale Kennedy	

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'		
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE		
52	FR6	RM	Tor Vergata									
53	FR6	RM	Colonna									
54	FR6	RM	Valmontone	Segnaletica stradale da modificare								
55	FR6	RM	Labico	Assenza di indicazioni della fermata Cotral								

PROPOSTE D'INTERVENTO								
LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR6	RM	Tor Vergata			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS nelle aree di parcheggio e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	
FR6	RM	Colonna			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS nelle aree di parcheggio e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	
FR6	RM	Valmontone			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		Completamento del sottopasso, adeguamento della segnaletica stradale
FR6	RM	Labico			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS nelle aree di parcheggio e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'					IPOTESI DI DISPONIBILITA'		
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	
56	FR6	RM	Colleferro								
57	FR7	RM	Torricola	Segnaletica stradale carente.							
58	FR7	LT	Latina	Segnaletica stradale carente.	Dispositivi di sorveglianza assenti	Dispositivi di sorveglianza assenti		Dispositivi di sorveglianza assenti. Barriere architettoniche nel passaggio dal primo agli altri binari di stazione	Sull'area binari due locali rispettivamente di 15 e 30 mq. Prima dell'ingresso locale utilizzato da personale RFI. All'interno del fabbricato locale di circa 15 mq		

PROPOSTE D'INTERVENTO

SICUREZZA

LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR6	RM	Colleferro			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		
FR7	RM	Torricola		Miglioramento segnaletica d'ingresso alla stazione.				
FR7	LT	Latina	Utilizzo immobili disponibili.	Miglioramento segnaletica d'ingresso alla stazione.	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS nelle aree di parcheggio e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		


PROPOSTE D'INTERVENTO

SICUREZZA

LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			ALTRI INTERVENTI
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	
FR7	RM	Pomezia /S.Palomba		Miglioramento segnaletica d'ingresso alla stazione.	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS nelle aree di parcheggio e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale esterno adibito a parcheggio	
FR7	LT	Campoleone			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS nelle aree di parcheggio e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale esterno adibito a parcheggio, lato fabbricato viaggiatori Potenziamento dell'illuminazione del viale che conduce al parcheggio comunale	
FR7	LT	Cisterna di Latina				Installazione di colonnine SOS sul piazzale, sulle piattaforme, sul viale che conduce al parcheggio comunale remotizzate presso una Control Room presenziata h24		
FR7	LT	Itri			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	

MINI

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'	
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE		
63	FR 8	RM	Anzio			Scarse condizioni di decoro estetico causato da scritte e graffiti					
64	FR 8	RM	Anzio Colonia	Decoro insufficiente causato anche dalla folta vegetazione							
65	FR 8	LT	Aprilia		Non esistono aree di sosta o parcheggi					Presenza di un locale di tre vani nel fabbricato viaggiatori occupato in parte dai quadri elettrici.	
66	FR 8	LT	Campo di Carne	Capacità del parcheggio limitata. Intersezione di accesso al parcheggio disagiata ed insicura							



PROPOSTE D'INTERVENTO

SICUREZZA

LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			ALTRI INTERVENTI
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	
FR 8	RM	Anzio			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	Ristrutturazione d'interventi di decoro del fabbricato viaggiatori
FR 8	RM	Anzio Colonia		Creazione di un parcheggio dedicato ai viaggiatori	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		Ripulitura dell'area esterna
FR 8	LT	Aprilia			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		
FR 8	LT	Campo di Carne		Dotare il parcheggio di segnaletica di delimitazione degli stalli e di cordoli di delimitazione	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale	Opportunità di realizzare un accesso posteriore alla stazione utilizzando la viabilità locale e creando un sottopasso ferroviario pedonale; messa in sicurezza dell'intersezione stradale esistente

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'		
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE		
67	FR 8	RM	Lido di Lavinio									
68	FR 8	RM	Marechiaro				Lungo le aree di transito e di attesa non si trovano attrezzature (sedili, cestini, portarifiuti, pensiline)					
69	FR 8	RM	Nettuno	Insufficienza di posti auto dedicati ai passeggeri								

PROPOSTE D'INTERVENTO


LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	SICUREZZA			
					VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR 8	RM	Lido di Lavinio			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale esterno	Realizzazione lungo le aree di transito e di attesa di attrezzature (cestini, sedili, portarifiuti, pensiline
FR 8	RM	Marechiaro			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale, sulle piattaforme, sulla via d'accesso all'impianto e nel sottopasso remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione del piazzale e della via d'accesso all'impianto	
FR 8	RM	Nettuno		Creazione di un parcheggio dedicato ai viaggiatori	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		Migliore organizzazione della sosta nel piazzale

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'	
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	
70	FR 8	RM	Padiglione	Accesso pericoloso dalla via nettunense per i pendolari che devono attraversare i binari	La sosta delle auto è disorganizzata					locale nel fabbricato viaggiatori, di dimensione 4x5 m circa, che si affaccia sui binari; locale, sempre all'interno del fabbricato viaggiatori, di dimensione 4x5 m circa, che si affaccia sui binari, locale, posto nella parte retrostante del fabbricato viaggiatori, di dimensioni 5x6 m circa	piazzale adiacente al tronchino merci, di dimensioni 15x60 m circa
71	FR 8	RM	Villa Claudia	Mancanza di parcheggio auto dedicato ai passeggeri	La sosta delle auto è disorganizzata			Lungo le aree di transito e di attesa non si trovano attrezzature (sedili, cestini, portarifiuti, pensiline)			
72	FR11	FR	Isola Liri					Assenza di pensiline e panchine sulle piattaforme	RFI segnala quattro vani al piano terra del Fabbricato Viaggiatori		

		PROPOSTE D'INTERVENTO				SICUREZZA		
LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR 8	RM	Padiglione		Creazione stalli per moto e bici	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		Migliore organizzazione della sosta nel piazzale Opportunità di mettere un passaggio a livello pedonale controllato per gli utenti che attraversano i binari
FR 8	RM	Villa Claudia		Creazione di un parcheggio dedicato ai viaggiatori	Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		Realizzazione lungo le aree di transito e di attesa di attrezzature (sedili, cestini, portarifiuti, pensiline)
FR11	FR	Isola Liri			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione nella stazione	

n. progr.	LINEA	PROV.	STAZIONE	CRITICITA'						IPOTESI DI DISPONIBILITA'	
				ESTERNO STAZIONE	PIAZZALE STAZIONE (RFI)	FABB. VIAGGIATORI	ALTRE PERTINENZE	INTERNO STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	
73	FR11	FR	Sora	Carenza di parcheggi				Assenza di pensiline e di panchine sulle piattaforme, atti di vandalismo	locale posto al piano terra precedentemente adibito a bar ed ora dismesso (dimensioni approssimative di mt 4x7)		
74	Terni Rieti L'Aquila	RI	Antrodoto - Borgo Velino		Dispositivi di sorveglianza assenti	Dispositivi di sorveglianza assenti		Assenza di pensiline sulle piattaforme	Magazzino esterno F.V. Locale di 15 mq sul fabb. viaggiatori. Ex magazzino merci.		
75	Terni Rieti L'Aquila	RI	Antrodoto centro	Carenza di parcheggi	Dispositivi di sorveglianza assenti	Dispositivi di sorveglianza assenti		Assenza di pensiline sulle piattaforme	Due locali all'interno del fabbricato viaggiatori		

		PROPOSTE D'INTERVENTO				SICUREZZA		
LINEA	PROV.	STAZIONE	VOLUMETRIE	AREE	VIDEOSORV.	COLONNINE SOS	ILLUMINAZIONE	ALTRI INTERVENTI
FR11	FR	Sora			Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione nella stazione	
Terni Rieti L'Aquila	RI	Antrodoco - Borgo Velino	Utilizzo locali disponibili sul fabbricato viaggiatori		Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24	Potenziamento dell'illuminazione dell'area esterna	
Terni Rieti L'Aquila	RI	Antrodoco centro	Utilizzo locali disponibili sul fabbricato viaggiatori		Installazione di un dispositivo di videosorveglianza, remotizzato presso una Control Room presenziata h24	Installazione di colonnine SOS sul piazzale e sulle piattaforme, remotizzate presso una Control Room presenziata h24		



[Handwritten signature]

Rep. Nr. Atti



Repubblica Italiana
Regione Lazio
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

**Schema di Contratto di comodato di immobili ed aree nell'ambito di
diverse stazioni ferroviarie ricadenti nel territorio della Regione Lazio**

Il giorno del mese di
dell'anno duemilanove (2009) nella Sede della, in
Roma, Via, sono comparsi davanti a me,

Il della Regione Lazio, autorizzato ai sensi delle vigenti
norme a rogare gli atti nell'interesse della Regione Lazio:

1) Dott., nato a il nella sua qualità di legale
rappresentante della, domiciliato per la sua carica in
....., via ed autorizzato alla stipula del presente atto giusta
deliberazione della n.....del, allegata sub al
presente atto;
qui di seguito denominata Regione;
codice fiscale:

e

2) Ing. nato il.....a.....nella sua qualità di
Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Società per Azioni,
qui di seguito denominata anche RFI;
codice fiscale:.....

I componenti, della cui identità personale e capacità giuridica a vincolarsi
io, Segretario della sono personalmente certo,





rinunciano espressamente, e col mio consenso, all'assistenza di testimoni, e mi chiedono che venga riportato mediante questo atto pubblico quanto segue:

I comparenti mi premettono:


- che Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni è proprietaria degli immobili ed aree descritti e documentati negli elaborati tecnici, redatti di comune accordo tra i tecnici incaricati dalle parti contrattuali;
- che è interesse di entrambe le parti riqualificare la presenza delle stazioni sul territorio della Regione Lazio;
- che con Protocollo d'Intesa dell'aprile 2008 sono stati delineati gli impegni delle due amministrazioni;
- che, al fine di migliorare i servizi alla clientela, mantenere il decoro degli impianti e garantirne una costante manutenzione, la società intende dare in comodato ed affidare la gestione di parte degli immobili e delle aree, siti in dette stazioni e non utilizzati da RFI per esigenze legate all'esercizio ferroviario, alla Regione, la quale ha espresso interesse a gestirli e ad utilizzarli, in proprio o tramite Enti Locali, o Associazioni per svolgervi attività sociali, istituzionali ed economico-produttive compatibili con la circolazione dei treni, il servizio ferroviario in genere ed il servizio alla clientela ferroviaria in particolare nonché a soggetti privati per le attività finalizzate all'oggetto dell'Accordo e non interferenti con le attività commerciali già contrattualizzate da RFI.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) - RFI, come sopra rappresentata concede in comodato e consegna alla Regione, che, come sopra rappresentata, accetta, immobili ed aree nella stazione ferroviaria di

Gli immobili sui quali è concesso il comodato alla Regione sono individuati, con la documentazione planimetrica che formati d'intesa tra le parti e





da esse sottoscritti, in due originali, sono depositati presso l'amministrazione regionale e RFI fino alla definizione di tutti i rapporti conseguenti ed inerenti al presente contratto.

I beni sono consegnati alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Le parti dichiarano espressamente di conoscere, i luoghi, le pertinenze, accessori, proventi e spese ad essi inerenti.

La Regione dichiara di ritenere idonei i beni oggetto del presente atto per la destinazione d'uso convenuta; dichiara altresì di conservare e custodire i beni concessi in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché di servirsene per l'uso stabilito.

RFI consegna alla Regione i beni, con apposito verbale corredato da "planimetrie di consegna", redatto in duplice originale da rappresentanti delle parti, previa picchettazione sul posto delle aree, in modo da rispettare le distanze di sicurezza dai binari e dalle strutture, impianti ed immobili che resteranno in gestione a RFI stessa. Le "planimetrie di consegna", allegate al verbale, riportano l'esatta consistenza degli immobili consegnati alla Regione.

La Regione assume tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dalla presa in possesso dei beni stessi, per la consistenza indicata nelle "planimetrie di consegna".

Le opere in corso di realizzazione od ultimate ma non ancora collaudate, nonché la definizione delle liti pendenti, comunque insorte in ordine ai beni consegnati, restano a carico di RFI.

La Regione non subentrerà nei rapporti contrattuali attivi e passivi attualmente in essere tra RFI e terzi se non su esplicita manifestazione di volontà di RFI stessa.

La Regione si obbliga a realizzare gli interventi atti a valorizzare i beni





oggetto del presente atto, destinandoli anche ad impieghi economici e produttivi compatibili con l'esercizio ferroviario e con la salvaguardia delle valenze storiche, architettoniche, topografiche e funzionali.


Ogni lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione degli immobili dovrà essere previamente comunicato dalla Regione a RFI e debitamente rendicontato. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione senza risposta da parte di RFI, la Regione può dare corso alle opere. Per dette opere, ancorché autorizzate, nulla sarà dovuto da RFI alla Regione al momento del rilascio degli immobili. RFI autorizza la Regione a richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Le parti concordano che qualora, nel corso di validità del presente atto, a seguito di modifiche apportate da RFI all'esercizio ferroviario, si rendessero disponibili ulteriori spazi/immobili, gli stessi potranno essere concessi in godimento- alla Regione per il loro utilizzo ai fini sopra indicati, anche tramite lo scambio di note.

ART. 2) – La Regione potrà usare i beni per svolgere attività sociali, e istituzionali o economico-produttive proprie o di altri enti territoriali oppure potrà concederne il godimento a terzi privati per attività inerenti l'oggetto dell'Accordo e non interferenti con le attività commerciali già contrattualizzate da RFI. A tal fine RFI autorizza la Regione sin dalla sottoscrizione del presente atto di concedere agli interessati il godimento dei beni e si obbliga di far conoscere ed impegnare anche gli enti subcomodatarsi degli obblighi da essa assunti con il presente contratto, fermo restando l'obbligo del rispetto della destinazione d'uso concordata.

Le parti concordano che qualora per la gestione dei beni oggetto della





presente convenzione dovessero rendersi utili interventi di recinzione, questi dovranno essere preventivamente comunicati a RFI e la Regione si obbliga ad assumersi gli oneri finanziari relativi.

ART. 3) – Il presente contratto decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipula ed ha la durata di anni .. (.....), prorogabile - previa intesa tra le Parti entro sei mesi prima della scadenza - per analogo periodo.

Il comodatario è obbligato a restituire i beni alla scadenza del termine convenuto.

ART. 4) - Alla scadenza concordata, la Regione si obbliga a restituire a RFI i beni pienamente disponibili e nello stato in cui si trovavano all'atto di consegna, ovvero nello stato in cui si trovano in seguito ai lavori di riqualificazione.

Qualora il presente contratto venisse risolto da RFI prima della scadenza concordata, per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 ed al comma 3 dell'articolo 10 del presente contratto, gli eventuali interventi migliorativi, indipendentemente da chi apportati, saranno ritenuti dalla Società ed alla Regione verrà corrisposto il valore dei costi sostenuti, tenuto conto dell'ammortamento e dello stato di fatto delle opere all'epoca della risoluzione.

Al presente contratto le parti allegano sub ... la tabella riassuntiva degli immobili, con indicazione del loro uso attuale e delle opere e relativa spesa delle opere che la Regione intende realizzare, e sub l'elenco dei contratti in essere interessanti gli immobili stessi.

ART. 5) - Tutte le spese di manutenzione inclusa la messa a norma sono a cura e spesa della Regione.

Sono a carico di RFI gli interventi alla struttura statica del fabbricato a meno che questi non derivino da modifiche apportate senza l'autorizzazione di RFI dalla Regione.



Le spese per il risanamento e quelle occorrenti all'uso ed impiego dei beni, saranno a carico della Regione.

In particolare, al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato (anche nel rispetto degli obiettivi contenuti nella "Carta dei Servizi" della società per alcune stazioni oggetto del presente contratto) e di consentirne l'utilizzo in sicurezza rispetto alle attività ferroviarie, la Regione si impegna:

1. ad effettuare la pulizia delle aree ferroviarie di stazione aperte al pubblico (atrii, corridoi, sale d'attesa, servizi igienici, marciapiedi, aree verdi), compreso lo smaltimento dei rifiuti e con divieto assoluto di effettuare pulizie di binari ed interbinari;
2. L'Amministrazione si impegna all'apertura, la mattina prima dell'arrivo del primo treno, delle sale d'attesa e dei locali in cui sono situati i servizi igienici, ed alla loro chiusura, la sera dopo la partenza dell'ultimo treno, nonché alla corrispondente apertura e chiusura degli altri ingressi di stazione, qualora non permanentemente chiusi. Restano esclusi dal presente comma tutti gli ambienti che ospitano apparecchiature o impianti necessari all'esercizio ferroviario e indicati da RFI nell'allegata planimetria.

ART. 6) - Per i beni avuti in comodato, la Regione dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per il distacco e funzionamento indipendente ed autonomo delle utenze di servizi (impianto elettrico, idrico, riscaldamento, ecc.), ivi compresa la loro eventuale messa a norma, e ad attivare i nuovi contratti di intestazione ed allacciamento autonomo presso gli enti erogatori.

La documentazione progettuale relativa agli interventi di adeguamento funzionale sopra descritti dovrà essere preventivamente comunicata a RFI.

ART. 7) - La Regione ha la facoltà di concedere il godimento a enti d



terzi la parte di beni resa disponibile da RFI e individuata con velatura nella documentazione allegata salva comunque la sua responsabilità solidale per l'adempimento da parte dell'affittuario o del concessionario di tutto quanto stabilito dalla presente convenzione e quanto previsto all'art.1.

ART. 8) – RFI ha il diritto di accedere in qualsiasi momento agli immobili dati in uso, con il proprio personale o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all'esercizio ferroviario.


Per esigenze connesse all'esercizio ferroviario, RFI ha altresì il diritto di realizzare sugli immobili ogni intervento ritenuto necessario ovvero di riacquisire la piena disponibilità di immobili o porzioni di essi, nella misura strettamente indispensabile e senza che nulla sia dovuto alla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'art.4.

A RFI spetta in via esclusiva lo sfruttamento degli spazi pubblicitari, la Regione potrà porre in essere ogni altro elemento utile a fornire informazioni e disposizioni.

Art. 9) - La Regione si obbliga a rispettare e a far rispettare agli utilizzatori degli immobili ed agli addetti all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 6 del presente contratto le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 753/80, L. 191/74 e D.P.R. 469/79, di cui dichiara di aver preso e fatto prendere piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi e degli spazi concessi ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario, tra cui:

- divieto di attraversamento dei binari se non sotto la disciplina del preposto personale di RFI;

- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a m. 2 dalla più vicina rotaia senza l'attivazione dell'apposita protezione



cantieri prevista dalle norme ferroviarie;

- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a m. 1 dalla linea elettrica di contatto a 3.000 volt senza la necessaria toltensione da parte del personale di RFI;
- divieto di percorrenza della sede ferroviaria anche lungo i sentieri di banchina;
- divieto, salvo espressa autorizzazione di RFI e nei limiti e con le modalità da questa previsti, di esecuzione di scavi od infissioni, per la possibile presenza di sottoservizi e cavi ad alta tensione.

In ogni caso, per ragioni di sicurezza, qualora la Regione intenda effettuare interventi a coperti, grondaie, tettoie, pensiline, alberature, ecc., potendo essere in tal caso interessata la linea di contatto a 3.000 volt, la Regione stessa dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione di RFI, per la disalimentazione e messa a terra della linea di contatto a 3.000 volt (tolta tensione).

Resta inteso che il personale ferroviario avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.

ART. 10) - Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. per fatto e colpa della Regione, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione dell'obbligo di utilizzo dei beni per i fini definiti all'art. 1, anche ai sensi dell'art. 1804 C., ed il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza di RFI.

E' motivo di risoluzione - senza alcun rimborso per gli interventi migliorativi effettuati agli immobili - la grave e ripetuta inosservanza del precedente art. 6, quando la carente o mancata effettuazione delle pulizie e delle manutenzioni necessarie comprometta continuamente o definitivamente l'efficienza e il decoro degli ambienti destinati al servizio della clientela





ferroviaria.

Per esigenze connesse all'esercizio ferroviario e comunque per i motivi di cui all'art.1809 c.c., RFI ha altresì il diritto di risolvere il presente atto - per l'intera stazione o per parte di essa - senza che nulla sia dovuto alla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

ART. 11) Il comodante è esonerato dal comodatario da qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso comodatario possano derivare da terzi in genere.

ART. 12) Le spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Regione.

Ai fini fiscali la Regione chiede l'applicazione dell'imposta di registro fissa ai sensi dell'art. 1, comma 1, Tariffa e art. 5, punto 4, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

ART. 13) - Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali e numero di partita I.V.A.:

- la Regione:

..... - partita I.V.A. n. ;

- Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni

Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma partita I.V.A. n. 01008081000.

ART.14) Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, potranno essere deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo.

Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione.





Le parti potranno rigettare la richiesta di arbitrato con lettera raccomandata da inviarsi all'altra parte entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Il Collegio arbitrale avrà sede a Roma.

ART. 15) – Il presente contratto, per quanto non espressamente scritto, è disciplinato esclusivamente dalle norme vigenti in materia.

ART. 16) Quanto previsto nel presente contratto è subordinato al necessario assenso del Consiglio di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Richiestone dai componenti, io sottoscritto Segretario generale della, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia mediante su pagine e fin qui righe che viene da me letto ai Signori componenti, i quali, su mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà espressami, riconoscendo in tutte le sue parti il suo contenuto, e rinunciano alla lettura degli allegati, dichiarandomi di esserne già a piena conoscenza, ed assieme a me lo firmano per mia conferma in mia presenza.

Per la Regione Lazio

-

Per Rete Ferroviaria Italiana

- Ing.





590 W
DELIB. N.
DEL 27 LUG. 2009

ALLEGATO 4

Rep. Nr. Atti



Repubblica Italiana

Regione Lazio

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

**Schema di Contratto di comodato di immobili ed aree nell'ambito di
diverse stazioni ferroviarie ricadenti nel territorio della Regione Lazio**

Il giorno del mese di

..... dell'anno duemilanove (2009) nella Sede della, in
Roma, Via, sono comparsi davanti a me,

Il della Regione Lazio, autorizzato ai sensi delle vigenti
norme a rogare gli atti nell'interesse della Regione Lazio:

1) Dott., nato a) il nella sua qualità di legale
rappresentante della, domiciliato per la sua carica in
....., via ed autorizzato alla stipula del presente atto giusta
deliberazione della n.....del, allegata sub al
presente atto;
qui di seguito denominata Regione;
codice fiscale:

e

2) Ing. nato il.....a.....nella sua qualità di
Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Società per Azioni,
qui di seguito denominata anche RFI;
codice fiscale:.....

I componenti, della cui identità personale e capacità giuridica a vincolarsi
io, Segretario della sono personalmente certo.



rinunciano espressamente, e col mio consenso, all'assistenza di testimoni, e mi chiedono che venga riportato mediante questo atto pubblico quanto segue:

I comparenti mi premettono:

➤ che Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni è proprietaria degli immobili ed aree descritti e documentati negli elaborati tecnici redatti di comune accordo tra i tecnici incaricati dalle parti contrattuali;

➤ che è interesse di entrambe le parti riqualificare la presenza delle stazioni sul territorio della Regione Lazio;

➤ che con Protocollo d'Intesa dell'aprile 2008 sono stati delineati gli impegni delle due amministrazioni;

➤ che, al fine di migliorare i servizi alla clientela, mantenere il decoro degli impianti e garantirne una costante manutenzione, la società intende dare in comodato ed affidare la gestione di parte degli immobili e delle aree, siti in dette stazioni e non utilizzati da RFI per esigenze legate all'esercizio ferroviario, alla Regione, la quale ha espresso interesse a gestirli e ad utilizzarli, in proprio o tramite Enti Locali, o Associazioni per svolgervi attività sociali, istituzionali ed economico-produttive compatibili con la circolazione dei treni, il servizio ferroviario in genere ed il servizio alla clientela ferroviaria in particolare nonché a soggetti privati per le attività finalizzate all'oggetto dell'Accordo e non interferenti con le attività commerciali già contrattualizzate da RFI.


Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) - RFI, come sopra rappresentata concede in comodato e consegna alla Regione, che, come sopra rappresentata, accetta, locali posti nel fabbricato viaggiatori, immobili ed aree nella stazione ferroviaria di

Gli immobili sui quali è concesso il comodato alla Regione sono



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.


individuati, con la documentazione planimetrica in velatura che, preliminarmente formati d'intesa tra le parti e da esse sottoscritti, in due originali, sono depositati presso l'amministrazione regionale e RFI fino alla definizione di tutti i rapporti conseguenti ed inerenti al presente contratto. Restano esclusi dalla consegna, in quanto gestiti direttamente o indirettamente da RFI, i beni individuati in velatura.

I beni sono consegnati alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Le parti dichiarano espressamente di conoscere, i luoghi, le pertinenze, accessori, proventi e spese ad essi inerenti.

La Regione dichiara di ritenere idonei i beni oggetto del presente atto per la destinazione d'uso convenuta; dichiara altresì di conservare e custodire i beni concessi in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché di servirsene per l'uso stabilito.

RFI consegna alla Regione i beni, con apposito verbale corredato da "planimetrie di consegna", redatto in duplice originale da rappresentanti delle parti, previa picchettazione sul posto delle aree, in modo da rispettare le distanze di sicurezza dai binari e dalle strutture, impianti ed immobili che resteranno in gestione a RFI stessa. Le "planimetrie di consegna", allegate al verbale, riportano l'esatta consistenza degli immobili consegnati alla Regione.

La Regione assume tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dalla presa in possesso dei beni stessi, per la consistenza indicata nelle "planimetrie di consegna".

Le opere in corso di realizzazione od ultimate ma non ancora collaudate, nonché la definizione delle liti pendenti, comunque insorte in ordine ai beni consegnati, restano a carico di RFI.

La Regione si obbliga a realizzare gli interventi atti a valorizzare i beni oggetto del presente atto, destinandoli anche ad impieghi economici e produttivi





compatibili con l'esercizio ferroviario e con la salvaguardia delle valenze storiche, architettoniche, topografiche e funzionali.

Ogni lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione degli immobili dovrà essere previamente comunicato dalla Regione a RFI e debitamente rendicontato. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione senza risposta da parte di RFI, la Regione può dare corso alle opere. Per dette opere, ancorché autorizzate, nulla sarà dovuto da RFI alla Regione al momento del rilascio degli immobili. RFI autorizza la Regione a richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Le parti concordano che qualora, nel corso di validità del presente atto, a seguito di modifiche apportate da RFI all'esercizio ferroviario, si rendessero disponibili ulteriori spazi/immobili, gli stessi potranno essere concessi in godimento- alla Regione per il loro utilizzo ai fini sopra indicati, anche tramite lo scambio di note.

ART. 2) – La Regione potrà usare i beni per svolgere attività sociali, e istituzionali o economico-produttive proprie o di altri enti territoriali oppure potrà concederne il godimento a terzi privati per attività inerenti l'oggetto dell'Accordo e non interferenti con le attività commerciali già contrattualizzate da RFI. A tal fine RFI autorizza la Regione sin dalla sottoscrizione del presente atto di concedere agli interessati il godimento dei beni e si obbliga di far conoscere ed impegnare anche gli enti subcomodatori degli obblighi da essa assunti con il presente contratto, fermo restando l'obbligo del rispetto della destinazione d'uso concordata.

Le parti concordano che qualora per la gestione dei beni oggetto della presente convenzione dovessero rendersi utili interventi di recinzione, questi



dovranno essere preventivamente comunicati a RFI e la Regione si obbliga ad assumersi gli oneri finanziari relativi.

ART. 3) - Il presente contratto decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipula ed ha la durata di anni .. (.....), prorogabile - previa intesa tra le Parti entro sei mesi prima della scadenza - per analogo periodo.

Il comodatario è obbligato a restituire i beni alla scadenza del termine convenuto.

ART. 4) - Alla scadenza concordata, la Regione si obbliga a restituire a RFI i beni pienamente disponibili e nello stato in cui si trovavano all'atto di consegna, ovvero nello stato in cui si trovano in seguito ai lavori di riqualificazione.

Qualora il presente contratto venisse risolto da RFI prima della scadenza concordata, per i motivi di cui al comma 2 dell'art. 8 ed al comma 3 dell'articolo 10 del presente contratto, gli eventuali interventi migliorativi, indipendentemente da chi apportati, saranno ritenuti dalla Società ed alla Regione verrà corrisposto il valore dei costi sostenuti, tenuto conto dell'ammortamento e dello stato di fatto delle opere all'epoca della risoluzione.

Al presente contratto le parti allegano sub ... la tabella riassuntiva degli immobili, con indicazione del loro uso attuale e delle opere e relativa spesa delle opere che la Regione intende realizzare, e sub l'elenco dei contratti in essere interessanti gli immobili stessi.

ART. 5) - Tutte le spese di manutenzione inclusa la messa a norma sono a cura e spesa della Regione.

Sono a carico di RFI gli interventi alla struttura statica del fabbricato a meno che questi non derivino da modifiche apportate senza l'autorizzazione di RFI dalla Regione.

Le spese per il risanamento e quelle occorrenti all'uso ed impiego dei beni,



1/50 v.
saranno a carico della Regione.

In particolare, al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato (anche nel rispetto degli obiettivi contenuti nella "Carta dei Servizi" della società per alcune stazioni oggetto del presente contratto) e di consentirne l'utilizzo in sicurezza rispetto alle attività ferroviarie, la Regione si impegna ad effettuare la pulizia delle aree concesse in comodato.

ART. 6) - Per i beni avuti in comodato, la Regione dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per il distacco e funzionamento indipendente ed autonomo delle utenze di servizi (impianto elettrico, idrico, riscaldamento, ecc.), ivi compresa la loro eventuale messa a norma, e ad attivare i nuovi contratti di intestazione ed allacciamento autonomo presso gli enti erogatori.

La documentazione progettuale relativa agli interventi di adeguamento funzionale sopra descritti dovrà essere preventivamente comunicata a RFI.

ART. 7) - La Regione ha la facoltà di concedere il godimento a enti o terzi la parte di beni resa disponibile da RFI e individuata con velatura nella documentazione allegata salva comunque la sua responsabilità solidale per l'adempimento da parte dell'affittuario o del concessionario di tutto quanto stabilito dalla presente convenzione e quanto previsto all'art.1.

ART. 8) - RFI ha il diritto di accedere in qualsiasi momento agli immobili dati in uso, con il proprio personale o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all'esercizio ferroviario.

Per esigenze connesse all'esercizio ferroviario, RFI ha altresì il diritto di realizzare sugli immobili ogni intervento ritenuto necessario ovvero di riacquisire la piena disponibilità di immobili o porzioni di essi, nella misura strettamente indispensabile e senza che nulla sia dovuto alla Regione, fatto salvo quanto




previsto dall'art. 4.

A RFI spetta in via esclusiva lo sfruttamento degli spazi pubblicitari.

Art. 9) - La Regione si obbliga a rispettare e a far rispettare agli utilizzatori degli immobili ed agli addetti all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 6 del presente contratto le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 753/80, L. 191/74 e D.P.R. 469/79, di cui dichiara di aver preso e fatto prendere piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi e degli spazi concessi ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario, tra cui:

- divieto di attraversamento dei binari se non sotto la disciplina del preposto personale di RFI;
- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a m. 2 dalla più vicina rotaia senza l'attivazione dell'apposita protezione cantieri prevista dalle norme ferroviarie;
- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a m. 1 dalla linea elettrica di contatto a 3.000 volt senza la necessaria toltensione da parte del personale di RFI;
- divieto di percorrenza della sede ferroviaria anche lungo i sentieri di banchina;
- divieto, salvo espressa autorizzazione di RFI e nei limiti e con le modalità da questa previsti, di esecuzione di scavi od infissioni, per la possibile presenza di sottoservizi e cavi ad alta tensione.

In ogni caso, per ragioni di sicurezza, qualora la Regione intenda effettuare interventi a coperti, grondaie, tettoie, pensiline, alberature, ecc., potendo essere in tal caso interessata la linea di contatto a 3.000 volt, la Regione stessa dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione di RFI, per la disalimentazione e messa a terra della linea di contatto a 3.000 volt (tolta



11/10/86

tensione).

Resta inteso che il personale ferroviario avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.

ART. 10) - Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. per fatto e colpa della Regione, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione dell'obbligo di utilizzo dei beni per i fini definiti all'art. 1, anche ai sensi dell'art. 1804 C., ed il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza di RFI.

E' motivo di risoluzione - senza alcun rimborso per gli interventi migliorativi effettuati agli immobili - la grave e ripetuta inosservanza del precedente art. 6, quando la carente o mancata effettuazione delle pulizie e delle manutenzioni necessarie comprometta continuamente o definitivamente l'efficienza e il decoro della stazione.

Per esigenze connesse all'esercizio ferroviario e comunque per i motivi di cui all'art.1809 c.c., RFI ha altresì il diritto di risolvere il presente atto senza che nulla sia dovuto alla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.


ART. 11) Il comodante è esonerato dal comodatario da qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso comodatario possano derivare da terzi in genere.

ART. 12) Le spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Regione.

Ai fini fiscali la Regione chiede l'applicazione dell'imposta di registro fissa ai sensi dell'art. 1, comma 1, Tariffa e art. 5, punto 4, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

ART. 13) - Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali e numero di partita I.V.A.:





- la Regione:

..... – partita I.V.A. n. ;

- Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni

Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma partita I.V.A. n. 01008081000.

ART.14) Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, potranno essere deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo.

Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione.

Le parti potranno rigettare la richiesta di arbitrato con lettera raccomandata da inviarsi all'altra parte entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Il Collegio arbitrale avrà sede a Roma.

ART. 15) – Il presente contratto, per quanto non espressamente scritto, è disciplinato esclusivamente dalle norme vigenti in materia.

ART. 16) Quanto previsto nel presente contratto è subordinato al necessario assenso del Consiglio di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Richiestone dai comparenti, io sottoscritto Segretario generale della
....., ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia
mediante su pagine e fin qui..... righe
che viene da me letto ai Signori comparenti, i quali, su mia domanda, lo
dichiarano in tutto conforme alla loro volontà espressami, riconoscendo in tutte le
sue parti il suo contenuto, e rinunciano alla lettura degli allegati
....., dichiarandomi di esserne già a piena conoscenza, ed





assieme a me lo firmano per mia conferma in mia presenza.

Per la Regione Lazio

-

Per Rete Ferroviaria Italiana

- Ing.





ALLEG. alla DELIB. N. 590
DEL 27 LUG. 2009

ALLEGATO 5

Rep. Nr. Atti



Repubblica Italiana

Regione Lazio

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

**Schema di Convenzione per la locazione di immobili ed aree
nell'ambito di diverse stazioni ferroviarie ricadenti nel territorio della
Regione Lazio**

Il giorno del mese di
del'anno duemilanove (2009) nella Sede della, in
Roma, Via, sono comparsi davanti a me,

Il della Regione Lazio, autorizzato ai sensi delle vigenti
norme a rogare gli atti nell'interesse della Regione Lazio:

1) Dott., nato a il nella sua qualità di legale
rappresentante della, domiciliato per la sua carica in
....., via ed autorizzato alla stipula del presente atto giusta
deliberazione della n.....del, allegata sub al
presente atto;

qui di seguito denominata Regione;
codice fiscale:

e

2) Ing. nato il.....a.....nella sua qualità di
Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Società per Azioni,
qui di seguito denominata anche RFI;
codice fiscale:.....

I comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica a vincolars





io, Segretario della sono personalmente certo, rinunciano espressamente, e col mio consenso, all'assistenza di testimoni, e mi chiedono che venga riportato mediante questo atto pubblico quanto segue:

I comparenti mi premettono:

- che Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni è proprietaria degli immobili ed aree descritti e documentati negli elaborati tecnici redatti di comune accordo tra i tecnici incaricati dalle parti contrattuali;
- che è interesse di entrambe le parti riqualificare la presenza delle stazioni sul territorio della Regione Lazio;
- che con Protocollo d'Intesa dell'aprile 2008 sono stati delineati gli impegni delle due amministrazioni;
- che, al fine di migliorare i servizi alla clientela, mantenere il decoro degli impianti e garantirne una costante manutenzione, la società intende dare in locazione ed affidare la gestione di parte degli immobili e delle aree, siti in dette stazioni e non utilizzati da RFI per esigenze legate all'esercizio ferroviario, alla Regione, la quale ha espresso interesse a gestirli e ad utilizzarli, in proprio o tramite Enti Locali, o Associazioni per svolgere attività sociali, istituzionali ed economico-produttive compatibili con la circolazione dei treni, il servizio ferroviario in genere ed il servizio alla clientela ferroviaria in particolare nonché a soggetti privati per le attività finalizzate all'oggetto dell'Accordo e non interferenti con le attività commerciali già contrattualizzate da RFI.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) - RFI, come sopra rappresentata concede in locazione alla Regione, che, come sopra rappresentata, accetta, immobili ed aree nella stazione ferroviaria di

Gli immobili sui quali è concesso la locazione alla Regione sono



individuat, con la documentazione planimetrica che formati d'intesa tra le parti e da esse sottoscritti, in due originali, sono depositati presso l'amministrazione regionale e RFI fino alla definizione di tutti i rapporti conseguenti ed inerenti al presente contratto.

I beni sono consegnati alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Le parti dichiarano espressamente di conoscere, i luoghi, le pertinenze, accessori, proventi e spese ad essi inerenti.

RFI consegnerà formalmente alla Regione i beni relativi alla stazione, con apposito verbale corredato da "planimetrie di consegna", da redigersi in duplice originale da rappresentanti delle parti, previa picchettazione sul posto delle aree, in modo da rispettare le distanze di sicurezza dai binari e dalle strutture, impianti ed immobili che resteranno in gestione a RFI stessa. Le "planimetrie di consegna", allegate al verbale, riporteranno l'esatta consistenza degli immobili consegnati alla Regione.

Dal momento della consegna la Regione assumerà tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dalla presa in possesso dei beni stessi, per la consistenza indicata nelle "planimetrie di consegna".

Le opere in corso di realizzazione od ultimate ma non ancora collaudate, nonché la definizione delle liti pendenti, comunque insorte in ordine ai beni consegnati, restano a carico di RFI.

La Regione non subentrerà nei rapporti contrattuali attivi e passivi attualmente in essere tra RFI e terzi se non su esplicita manifestazione di volontà di RFI stessa.

RFI autorizza la Regione a realizzare gli interventi atti a valorizzare i beni, destinandoli anche ad impieghi economici e produttivi compatibili con l'esercizio ferroviario e con la salvaguardia delle valenze storiche, architettoniche,



SECRET

topografiche e funzionali.

Ogni lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione degli immobili dovrà essere previamente comunicato dalla Regione a RFI e debitamente rendicontato. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione senza risposta da parte di RFI, la Regione può dare corso alle opere. Per dette opere, ancorché autorizzate, nulla sarà dovuto da RFI alla Regione al momento del rilascio degli immobili.

RFI autorizza la Regione a richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Le parti concordano che qualora, nel corso di validità del presente atto, a seguito di modifiche apportate da RFI all'esercizio ferroviario, si rendessero disponibili ulteriori immobili, gli stessi potranno essere concessi in godimento alla Regione per il loro utilizzo ai fini sopra indicati, anche tramite lo scambio di note.

ART. 2) – La Regione potrà usare i beni per svolgere attività sociali, istituzionali o economico-produttive proprie o di altri enti territoriali oppure potrà concederne il godimento a terzi privati per attività inerenti l'oggetto dell'Accordo e non interferenti con le attività commerciali già contrattualizzate da RFI. A tal fine RFI autorizza la Regione sin dalla sottoscrizione del presente atto agli interessati il godimento dei beni e si obbliga di far conoscere ed impegnare anche gli enti subconcessionari degli oneri da essa assunti con la presente convenzione.

Le parti concordano che qualora per la gestione dei beni oggetto della presente convenzione dovessero rendersi utili interventi di recinzione, questi dovranno essere preventivamente comunicati a RFI e la Regione si obbliga ad assumersi gli oneri finanziari relativi.

ART. 3) – La presente convenzione decorre dal primo giorno del mese



[Handwritten signature]



successivo alla stipula ed ha la durata di anni .. (.....), prorogabile - previa intesa tra le Parti entro sei mesi prima della scadenza - per analogo periodo.

Il conduttore è obbligato a restituire i beni alla scadenza del termine convenuto. Il locatario non può richiederne la restituzione immediata prima della scadenza del termine della convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente atto. Alla scadenza concordata, la Regione si obbliga a restituire a RFI i beni pienamente disponibili e nello stato in cui si trovavano all'atto di consegna, ovvero nello stato in cui si trovano in seguito ai lavori di riqualificazione.

Qualora la presente convenzione venisse risolta da RFI per i motivi di cui ai secondi commi degli artt. 8 e 10 del presente atto prima della scadenza concordata, gli eventuali interventi migliorativi, indipendentemente da chi apportati, saranno ritenuti dalla Società ed alla Regione verrà corrisposto il valore dei costi sostenuti, tenuto conto dell'ammortamento e dello stato di fatto delle opere all'epoca della risoluzione.


Al presente contratto le parti allegano sub ... la tabella riassuntiva degli immobili, con indicazione del loro uso attuale e delle opere e relativa spesa delle opere che la Regione intende realizzare, e sub l'elenco dei contratti in essere interessanti gli immobili stessi.

ART. 4) Il canone annuo a titolo ricognitorio della locazione viene pattuito in Euro,00 (...../00), oltre IVA.

Il canone, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto in una unica rata annuale anticipata.

Il Conduttore, pertanto, dichiara che lo stesso è congruo e adeguato per l'assunzione delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto.

I pagamenti verranno effettuati mediante conto corrente postale intestato a R.F.I.





In considerazione del fatto che l'immobile necessita di opere di sistemazione e miglioramento nonché di sicurezza come peraltro già rappresentato nelle premesse e che per patto espresso verranno effettuate a cura spesa e responsabilità del Conduttore - i lavori da svolgere all'interno nell'unità immobiliare in argomento sono elencati in un'apposita scrittura privata sottoscritta tra le parti -, per concorde volontà delle parti. Poiché le parti, ai fini della determinazione del canone di locazione, hanno tenuto espresso conto di detti lavori a carico del Conduttore, quest'ultimo rinuncia sin da ora a richiedere indennità o rimborsi di sorta nei riguardi del Locatore, alla scadenza contrattuale. Nel caso gli stessi non venissero realizzati completamente e/o parzialmente nelle modalità previste ovvero ove inferiori a quanto concordato, il canone di locazione verrà rideterminato dalle parti sulla base dei costi realmente sostenuti per i lavori di cui sopra. La Regione si riserva la facoltà, nel caso in cui il canone non sia ritenuto accettabile, di risolvere il contratto.

ART. 5) - Tutte le spese di manutenzione inclusa la messa a norma sono a cura e spesa della Regione.


Sono a carico di RFI gli interventi alla struttura statica del fabbricato a meno che questi non derivino da modifiche apportate senza l'autorizzazione di RFI dalla Regione.

Le spese per il risanamento e quelle occorrenti all'uso ed impiego dei beni, saranno a carico della Regione.

In particolare, al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in locazione (anche nel rispetto degli obiettivi contenuti nella "Carta dei Servizi" della società per alcune stazioni oggetto del presente contratto) e di consentirne l'utilizzo in sicurezza rispetto alle attività ferroviarie, la Regione si impegna:

1. ad effettuare la pulizia delle aree ferroviarie di stazione aperte al pubblico (atrii, corridoi, sale d'attesa, servizi igienici, marciapiedi,





aree verdi), compreso lo smaltimento dei rifiuti e con divieto assoluto di effettuare pulizie di binari ed interbinari;

2. L'Amministrazione si impegna all'apertura, la mattina prima dell'arrivo del primo treno, delle sale d'attesa e dei locali in cui sono situati i servizi igienici, ed alla loro chiusura, la sera dopo la partenza dell'ultimo treno, nonché alla corrispondente apertura e chiusura degli altri ingressi di stazione, qualora non permanentemente chiusi. Restano esclusi dal presente comma tutti gli ambienti che ospitano apparecchiature o impianti necessari all'esercizio ferroviario e indicati da RFI nell'allegata planimetria.


ART. 6) - Per i beni avuti in locazione, la Regione dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per il distacco e funzionamento indipendente ed autonomo delle utenze di servizi (impianto elettrico, idrico, riscaldamento, ecc.), ivi compresa la loro eventuale messa a norma, e ad attivare i nuovi contratti di intestazione ed allacciamento autonomo presso gli enti erogatori.

La documentazione progettuale relativa agli interventi di adeguamento funzionale sopra descritti dovrà essere preventivamente comunicata a RFI.

ART. 7) - La Regione non può cedere la presente convenzione mentre ha la facoltà di sub-cedere il godimento a enti o terzi la parte di beni resa disponibile da RFI e individuata nell'allegata planimetria salva comunque la sua responsabilità solidale per l'adempimento da parte dell'affittuario o del concessionario di tutto quanto stabilito dalla presente convenzione e quanto previsto all'art.1.

ART. 8) - RFI ha il diritto di accedere in qualsiasi momento agli immobili dati in uso, con il proprio personale o con il personale appositamente autorizzato,





per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all'esercizio ferroviario.


Per esigenze connesse all'esercizio ferroviario, RFI ha altresì il diritto di realizzare sugli immobili ogni intervento ritenuto necessario ovvero di riacquisire la piena disponibilità di immobili o porzioni di essi, nella misura strettamente indispensabile e senza che nulla sia dovuto alla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.

RFI spetta in via esclusiva lo sfruttamento degli spazi pubblicitari, la Regione potrà porre in essere ogni altro elemento utile a fornire informazioni e disposizioni.

Art. 9) - La Regione si obbliga a rispettare e a far rispettare agli utilizzatori degli immobili ed agli addetti all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 6 del presente contratto le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 753/80, L. 191/74 e D.P.R. 469/79, di cui dichiara di aver preso e fatto prendere piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi e degli spazi concessi ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario, tra cui:

- divieto di attraversamento dei binari se non sotto la disciplina del preposto personale di RFI;
- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a m. 2 dalla più vicina rotaia senza l'attivazione dell'apposita protezione cantieri prevista dalle norme ferroviarie;
- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a m. 1 dalla linea elettrica di contatto a 3.000 volt senza la necessaria toltensione da parte del personale di RFI;
- divieto di percorrenza della sede ferroviaria anche lungo i sentieri di banchina;





- divieto, salvo espressa autorizzazione di RFI e nei limiti e con le modalità da questa previsti, di esecuzione di scavi od infissioni, per la possibile presenza di sottoservizi e cavi ad alta tensione.

In ogni caso, per ragioni di sicurezza, qualora la Regione intenda effettuare interventi a coperti, grondaie, tettoie, pensiline, alberature, ecc., potendo essere in tal caso interessata la linea di contatto a 3.000 volt, la Regione stessa dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione di RFI, per la disalimentazione e messa a terra della linea di contatto a 3.000 volt (tolta tensione).


Resta inteso che il personale ferroviario avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.

ART. 10) - Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. per fatto e colpa della Regione, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione dell'obbligo di utilizzo dei beni per i fini definiti all'art. 1, ed il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza di RFI. E' motivo di risoluzione senza alcun rimborso per gli interventi migliorativi effettuati agli immobili la grave e ripetuta inosservanza del precedente art. 6, quando la carente o mancata effettuazione delle pulizie e delle manutenzioni necessarie comprometta continuamente o definitivamente l'efficienza e il decoro degli ambienti destinati al servizio della clientela ferroviaria.

Per esigenze connesse all'esercizio ferroviario, RFI ha altresì il diritto di risolvere il presente atto per l'intera stazione o per parte di essa atto senza che nulla sia dovuto alla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.

ART. 11) Il locatario è esonerato dal conduttore da qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso conduttore possano derivare da terzi in genere.

ART. 12) Le spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente





contratto sono a carico della Regione.

Ai fini fiscali la Regione chiede l'applicazione dell'imposta di registro fissa ai sensi dell'art. 1, comma 1, Tariffa e art. 5, punto 4, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

ART. 13) - Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali e numero di partita I.V.A.:

- la Regione:

..... - partita I.V.A. n.:... ;

- Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni

Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma partita I.V.A. n. 01008081000.

ART.14) Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, potranno essere deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo.


Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione.

Le parti potranno rigettare la richiesta di arbitrato con lettera raccomandata da inviarsi all'altra parte entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Il Collegio arbitrale avrà sede a Roma.

ART. 15) - Il presente contratto, per quanto non espressamente scritto, è disciplinato esclusivamente dalle norme vigenti in materia.

ART. 16) Quanto previsto nel presente contratto è subordinato al necessario assenso del Consiglio di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..






Richiestone dai componenti, io sottoscritto **Segretario generale** della
, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia
 mediante su pagine e fin qui..... righe
 che viene da me letto ai Signori componenti, i quali, su mia domanda, lo
 dichiarano in tutto conforme alla loro volontà espressami, riconoscendo in tutte le
 sue parti il suo contenuto, e rinunciano alla lettura degli allegati
, dichiarandomi di esserne già a piena conoscenza, ed
 assieme a me lo firmano per mia conferma in mia presenza.

Per la Regione Lazio

-

Per Rete Ferroviaria Italiana

- Ing.





B. N. 590
27 LUG. 2009
ALLEGATO 6



Rep. Nr. Atti

Repubblica Italiana

Regione Lazio

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

**Schema di Convenzione per la locazione di immobili ed aree
nell'ambito di diverse stazioni ferroviarie ricadenti nel territorio della
Regione Lazio**

Il giorno del mese di
dell'anno duemilanove (2009) nella Sede della, in
Roma, Via, sono comparsi davanti a me,


Il della Regione Lazio, autorizzato ai sensi delle vigenti
norme a rogare gli atti nell'interesse della Regione Lazio:

1) Dott., nato a il nella sua qualità di legale
rappresentante della, domiciliato per la sua carica in
....., via ed autorizzato alla stipula del presente atto giusta
deliberazione della n..... del, allegata sub al
presente atto;
qui di seguito denominata Regione;
codice fiscale:

e

2) Ing. nato il a nella sua qualità di
Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Società per Azioni,
qui di seguito denominata anche RFI;
codice fiscale:

I componenti, della cui identità personale e capacità giuridica a vincolarsi





io, Segretario della sono personalmente certo, rinunciano espressamente, e col mio consenso, all'assistenza di testimoni, e mi chiedono che venga riportato mediante questo atto pubblico quanto segue:


I comparenti mi premettono:


- che Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni è proprietaria degli immobili ed aree descritti e documentati negli elaborati tecnici, redatti di comune accordo tra i tecnici incaricati dalle parti contrattuali;
- che è interesse di entrambe le parti riqualificare la presenza delle stazioni sul territorio della Regione Lazio;
- che con Protocollo d'Intesa dell'aprile 2008 sono stati delineati gli impegni delle due amministrazioni;
- che, al fine di migliorare i servizi alla clientela, mantenere il decoro degli impianti e garantirne una costante manutenzione, la società intende dare in locazione ed affidare la gestione di parte degli immobili e delle aree, siti in dette stazioni e non utilizzati da RFI per esigenze legate all'esercizio ferroviario, alla Regione, la quale ha espresso interesse a gestirli e ad utilizzarli, in proprio o tramite Enti Locali, o Associazioni per svolgere attività sociali, istituzionali ed economico-produttive compatibili con la circolazione dei treni, il servizio ferroviario in genere ed il servizio alla clientela ferroviaria in particolare nonché a soggetti privati per le attività finalizzate all'oggetto dell'Accordo e non interferenti con le attività commerciali già contrattualizzate da RFI.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) - RFI, come sopra rappresentata concede in locazione alla Regione, che, come sopra rappresentata, accetta, locali posti nel fabbricato viaggiatori, immobili ed aree nella stazione ferroviaria

.....





Gli immobili sui quali è concessa la locazione alla Regione sono individuati, con la documentazione planimetrica in velatura che, preliminarmente formati d'intesa tra le parti e da esse sottoscritti, in due originali, sono depositati presso l'amministrazione regionale e RFI fino alla definizione di tutti i rapporti conseguenti ed inerenti al presente contratto. Restano esclusi dalla locazione, in quanto gestiti direttamente o indirettamente da RFI, i beni individuati in velatura.

I beni sono consegnati alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Le parti dichiarano espressamente di conoscere, i luoghi, le pertinenze, accessori, proventi e spese ad essi inerenti.

RFI consegnerà formalmente alla Regione i beni, con apposito verbale corredato da "planimetrie di consegna", da redigersi in duplice originale da rappresentanti delle parti, previa picchettazione sul posto delle aree, in modo da rispettare le distanze di sicurezza dai binari e dalle strutture, impianti ed immobili che resteranno in gestione a RFI stessa. Le "planimetrie di consegna", allegate al verbale, riporteranno l'esatta consistenza degli immobili consegnati alla Regione.


Dal momento della consegna la Regione assumerà tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dalla presa in possesso dei beni stessi, per la consistenza indicata nelle "planimetrie di consegna".

Le opere in corso di realizzazione od ultimate ma non ancora collaudate, nonché la definizione delle liti pendenti, comunque insorte in ordine ai beni consegnati, restano a carico di RFI.

RFI autorizza la Regione a realizzare gli interventi atti a valorizzare i beni oggetto del presente atto, destinandoli anche ad impieghi economici e produttivi compatibili con l'esercizio ferroviario e con la salvaguardia delle valenze storiche, architettoniche, topografiche e funzionali.

Ogni lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione degli






immobili dovrà essere previamente comunicato dalla Regione a RFI e debitamente rendicontato. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione senza risposta da parte di RFI, la Regione può dare corso alle opere. Per dette opere, ancorché autorizzate, nulla sarà dovuto da RFI alla Regione al momento del rilascio degli immobili. RFI autorizza la Regione a richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Le parti concordano che qualora, nel corso di validità del presente atto, a seguito di modifiche apportate da RFI all'esercizio ferroviario, si rendessero disponibili ulteriori spazi/immobili, gli stessi potranno essere concessi in godimento- alla Regione per il loro utilizzo ai fini sopra indicati, anche tramite lo scambio di note.

ART. 2) – La Regione potrà usare i beni per svolgere attività sociali, istituzionali o economico-produttive proprie o di altri enti territoriali oppure potrà concederne il godimento a terzi privati per attività inerenti l'oggetto dell'Accordo e non interferenti con le attività commerciali già contrattualizzate da RFI. A tal fine RFI autorizza la Regione sin dalla sottoscrizione del presente atto agli interessati il godimento dei beni e si obbliga di far conoscere ed impegnare anche gli enti subconcessionari degli oneri da essa assunti con la presente convenzione.

Le parti concordano che qualora per la gestione dei beni oggetto della presente convenzione dovessero rendersi utili interventi di recinzione, questi dovranno essere preventivamente comunicati a RFI e la Regione si obbliga ad assumersi gli oneri finanziari relativi.

ART. 3) – La presente convenzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipula ed ha la durata di anni .. (.....), prorogabile - previa intesa tra le Parti entro sei mesi prima della scadenza - per analogo periodo.



Il conduttore è obbligato a restituire i beni alla scadenza del termine convenuto. Il locatario non può richiederne la restituzione immediata prima della scadenza del termine della convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente atto. Alla scadenza concordata, la Regione si obbliga a restituire a RFI i beni pienamente disponibili e nello stato in cui si trovavano all'atto di consegna, ovvero nello stato in cui si trovano in seguito ai lavori di riqualificazione.

Qualora la presente convenzione venisse risolta da RFI per i motivi di cui ai secondi commi degli artt. 8 e 10 del presente atto prima della scadenza concordata, gli eventuali interventi migliorativi, indipendentemente da chi apportati, saranno ritenuti dalla Società ed alla Regione verrà corrisposto il valore dei costi sostenuti, tenuto conto dell'ammortamento e dello stato di fatto delle opere all'epoca della risoluzione.

Al presente contratto le parti allegano sub ... la tabella riassuntiva degli immobili, con indicazione del loro uso attuale e delle opere e relativa spesa delle opere che la Regione intende realizzare, e sub l'elenco dei contratti in essere interessanti gli immobili stessi.


ART. 4) Il canone annuo a titolo ricognitorio della locazione viene pattuito in Euro,00 (...../00), oltre IVA.

Il canone, come sopra determinato, dovrà essere corrisposto in una unica rata annuale anticipata.

Le Parti espressamente dichiarano che il canone di locazione è stato determinato anche in considerazione dello stato in cui l'immobile attualmente versa, nonché degli interventi posti a carico della Regione. Il Conduttore, pertanto, dichiara che lo stesso è congruo e adeguato per l'assunzione delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto.

I pagamenti verranno effettuati mediante conto corrente postale intestato a R.F.I. In considerazione del fatto che l'immobile necessita di opere di sistemazione e





miglioramento nonché di sicurezza come peraltro già rappresentato nelle premesse e che per patto espresso verranno effettuate a cura spesa e responsabilità del Conduttore - i lavori da svolgere all'interno nell'unità immobiliare in argomento sono elencati in un'apposita scrittura privata sottoscritta tra le parti -, per concorde volontà delle parti. Poiché le parti, ai fini della determinazione del canone di locazione, hanno tenuto espresso conto di detti lavori a carico del Conduttore, quest'ultimo rinuncia sin da ora a richiedere indennità o rimborsi di sorta nei riguardi del Locatore, alla scadenza contrattuale. Nel caso gli stessi non venissero realizzati completamente e/o parzialmente nelle modalità previste ovvero ove inferiori a quanto concordato, il canone di locazione verrà rideterminato dalle parti sulla base dei costi realmente sostenuti per i lavori di cui sopra. La Regione si riserva la facoltà, nel caso in cui il canone non sia ritenuto accettabile, di risolvere il contratto.


ART. 5) - Tutte le spese di manutenzione inclusa la messa a norma sono a cura e spesa della Regione.


Sono a carico di RFI gli interventi alla struttura statica del fabbricato a meno che questi non derivino da modifiche apportate senza l'autorizzazione di RFI dalla Regione.

Le spese per il risanamento e quelle occorrenti all'uso ed impiego dei beni, saranno a carico della Regione.

In particolare, al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in locazione (anche nel rispetto degli obiettivi contenuti nella "Carta dei Servizi" della società per alcune stazioni oggetto del presente contratto) e di consentirne l'utilizzo in sicurezza rispetto alle attività ferroviarie, la Regione si impegna ad effettuare la pulizia delle aree concesse in locazione.

ART. 6) - Per i beni avuti in locazione, la Regione dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per il distacco e funzionamento





indipendente ed autonomo delle utenze di servizi (impianto elettrico, idrico, riscaldamento, ecc.), ivi compresa la loro eventuale messa a norma, e ad attivare i nuovi contratti di intestazione ed allacciamento autonomo presso gli enti erogatori.

La documentazione progettuale relativa agli interventi di adeguamento funzionale sopra descritti dovrà essere preventivamente comunicata a RFI.

ART. 7) – La Regione non può cedere la presente convenzione mentre ha la facoltà di sub-cedere il godimento a enti o terzi la parte di beni resa disponibile da RFI e individuata con velatura nella documentazione allegata salva comunque la sua responsabilità solidale per l'adempimento da parte dell'affittuario o del concessionario di tutto quanto stabilito dalla presente convenzione e quanto previsto all'art.1.

ART. 8) – RFI ha il diritto di accedere in qualsiasi momento agli immobili dati in uso, con il proprio personale o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all'esercizio ferroviario.

Per esigenze connesse all'esercizio ferroviario, RFI ha altresì il diritto di realizzare sugli immobili ogni intervento ritenuto necessario ovvero di riacquisire la piena disponibilità di immobili o porzioni di essi, nella misura strettamente indispensabile e senza che nulla sia dovuto alla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.

A RFI spetta in via esclusiva lo sfruttamento degli spazi pubblicitari.

Art. 9) - La Regione si obbliga a rispettare e a far rispettare agli utilizzatori degli immobili ed agli addetti all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 6 del presente contratto le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 753/80, L. 191/74 e D.P.R. 469/79, di cui dichiara di aver preso e fatto prendere piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione



alla specifica situazione dei luoghi e degli spazi concessi ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario, tra cui:

- divieto di attraversamento dei binari se non sotto la disciplina del preposto personale di RFI;
- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a m. 2 dalla più vicina rotaia senza l'attivazione dell'apposita protezione cantieri prevista dalle norme ferroviarie;
- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a m. 1 dalla linea elettrica di contatto a 3.000 volt senza la necessaria toltensione da parte del personale di RFI;
- divieto di percorrenza della sede ferroviaria anche lungo i sentieri di banchina;
- divieto, salvo espressa autorizzazione di RFI e nei limiti e con le modalità da questa previsti, di esecuzione di scavi od infissioni, per la possibile presenza di sottoservizi e cavi ad alta tensione.

In ogni caso, per ragioni di sicurezza, qualora la Regione intenda effettuare interventi a coperti, grondaie, tettoie, pensiline, alberature, ecc., potendo essere in tal caso interessata la linea di contatto a 3.000 volt, la Regione stessa dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione di RFI, per la disalimentazione e messa a terra della linea di contatto a 3.000 volt (tolta tensione).

Resta inteso che il personale ferroviario avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.

ART. 10) - Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. per fatto e colpa della Regione, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione dell'obbligo di utilizzo dei beni per i fini definiti all'art. 1, ed il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza di RFI. E'



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

motivo di risoluzione senza alcun rimborso per gli interventi migliorativi effettuati agli immobili la grave e ripetuta inosservanza del precedente art. 6, quando la carente o mancata effettuazione delle pulizie e delle manutenzioni necessarie comprometta continuamente o definitivamente l'efficienza e il decoro della stazione.

Per esigenze connesse all'esercizio ferroviario, RFI ha altresì il diritto di risolvere il presente atto senza che nulla sia dovuto alla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.

ART. 11) Il locatario è esonerato dal conduttore da qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso conduttore possano derivare da terzi in genere.

ART. 12) Le spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Regione.

Ai fini fiscali la Regione chiede l'applicazione dell'imposta di registro fissa ai sensi dell'art. 1, comma 1, Tariffa e art. 5, punto 4, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

ART. 13) - Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali e numero di partita I.V.A.:

- la Regione:

..... - partita I.V.A. n.:... ;

- Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni

Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma partita I.V.A. n. 01008081000.

ART.14) Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, potranno essere deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di



cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo.

Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione.

Le parti potranno rigettare la richiesta di arbitrato con lettera raccomandata da inviarsi all'altra parte entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Il Collegio arbitrale avrà sede a Roma.

ART. 15) – Il presente contratto, per quanto non espressamente scritto, è disciplinato esclusivamente dalle norme vigenti in materia.

ART. 16) Quanto previsto nel presente contratto è subordinato al necessario assenso del Consiglio di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Richiestone dai componenti, io sottoscritto Segretario generale della, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia mediante su paginee fin qui..... righe che viene da me letto ai Signori componenti, i quali, su mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà espressami, riconoscendo in tutte le sue parti il suo contenuto, e rinunciano alla lettura degli allegati, dichiarandomi di esserne già a piena conoscenza, ed assieme a me lo firmano per mia conferma in mia presenza.

Per la Regione Lazio

-

Per Rete Ferroviaria Italiana

- Ing.

